

**Organo:** INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

**Documento:** Circolare n. 55 del 07 agosto 2002

**Oggetto:** Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei sindacalisti in aspettativa.  
Sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 6 maggio 2002.

#### QUADRO NORMATIVO

Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. - Articoli 1, 4 e 9. Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Articolo 31.

#### **Premessa**

Con sentenza n. 171 del 6 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19, 1a Serie speciale, del 15 maggio 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'articolo 1 del T.U. citato.

A.C.

I.P. n. 286

Al riguardo, si ritiene utile rammentare che, nonostante l'Istituto abbia sempre riconosciuto l'assicurabilità di tali soggetti, purché svolgessero un'attività protetta ai sensi dell'articolo 1 del T.U. (v. notiziario n. 48 del 23 agosto 1991), si sono susseguite nel tempo su tutto il territorio nazionale una serie di controversie giudiziarie volte a far dichiarare l'insussistenza dell'obbligo assicurativo.

La sentenza in oggetto, riconoscendo la sussistenza dell'obbligo assicurativo per i sindacalisti in questione, consente di superare ogni dubbio interpretativo e pone fine ad una situazione di incertezza normativa.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti istruzioni per la concreta attuazione di detta sentenza.

### **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### **1.a) Soggetti assicurati - art. 4 T.U.**

Devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quei lavoratori che, chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, sono collocati dal proprio datore di lavoro in aspettativa e quindi svolgono la propria attività direttamente presso l'organizzazione sindacale (art. 31 Legge 20 maggio 1970, n. 300).

Alla luce dei principi generali in tema di obbligo assicurativo, espressamente richiamati dalla Corte Costituzionale, l'obbligo in esame è subordinato anche alla sussistenza del requisito oggettivo di assicurazione previsto dall'articolo 1 del citato T.U., per cui esso non ricorre qualora l'attività svolta non ricada tra quelle protette ai sensi dello stesso articolo 1 del T.U..

#### **1.b) Soggetti Assicuranti ("Datori di lavoro") - art. 9 T.U.**

All'obbligo assicurativo sono tenute le Strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali presso le quali i suddetti lavoratori svolgono l'attività protetta ai sensi del citato articolo 1 del T.U.

### **2. DECORRENZA ED EFFICACIA NEL TEMPO**

In armonia con i principi enunciati in passate decisioni della stessa Corte Costituzionale (v., al riguardo, sentenza Corte Costituzionale 7.5.1984, n. 139), la pronuncia in argomento ha efficacia sia sui rapporti instaurati a decorrere dal 16 maggio 2002 (primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.) sia sui rapporti pregressi in corso a tale data.

Sono esclusi dall'applicazione della sentenza in parola i rapporti giuridici pregressi esauriti alla suddetta data del 16 maggio 2002 e, in quanto tali, non più suscettibili di diversa regolamentazione, come, tra l'altro, i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato e i diritti colpiti da prescrizione e decadenza.

### **3. GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI - ADEMPIMENTI OPERATIVI**

#### **3.a) Denuncia dei lavori - Pagamento del premio assicurativo**

Per i rapporti instaurati a decorrere dal 16 maggio 2002 operano le ordinarie disposizioni dettate in materia dal T.U. n. 1124/1965 e dalla normativa ad esso collegata.

In mancanza di spontanea e tempestiva denuncia dei lavori, quindi, l'Unità operativa competente per territorio dovrà avviare la procedura prevista e disciplinata dall'articolo 16 del T.U. n. 1124/1965, finalizzata all'acquisizione della denuncia stessa e al riscossione del premio dovuto.

Analogamente dovrà procedersi per i rapporti pregressi che, alla data del 16 maggio 2002, risultino ancora in corso: per tali rapporti, in particolare, i premi di assicurazione dovranno essere conteggiati e richiesti - nei termini e con le modalità ordinarie - anche per il periodo precedente la pubblicazione della sentenza in argomento, nel limite della prescrizione quinquennale.

Per quanto concerne, infine, le sanzioni applicabili ai casi in esame, si fa rinvio alla circolare n. 56 del 27 luglio 2001, riguardante il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dall'articolo 116, commi da 8 a 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 gennaio 2002, contenente i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie previste nelle lettere a) e b) del comma 15 del citato articolo 116 Legge n. 388/2000.

### **3.b) Prestazioni**

La trattazione degli eventi assicurati relativi a rapporti instaurati a decorrere dal 16 maggio 2002 è regolata dalle ordinarie disposizioni del T.U. n. 1124/1965 e della normativa ad esso collegata.

Per quanto concerne i rapporti pregressi che siano ancora in corso alla data del 16 maggio 2002, si fa presente che, alla luce dell'indicata decorrenza, la tutela assicurativa riconosciuta dalla sentenza in questione si applica anche agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali manifestatesi nel periodo pregresso, salve le prescrizioni e decadenze già maturate.

In relazione a quanto sopra, i casi di infortuni sul lavoro o malattie professionali respinti con la motivazione "persona non assicurata" o "attività non tutelata" devono essere riesaminati - a richiesta dell'interessato - purché non si tratti di rapporti esauriti perché colpiti da prescrizione o definiti con sentenza passata in giudicato.

Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni sopra impartite.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dr. Pasquale ACCONCIA